

Procedimento disciplinare, ricorso presentato al CNF anziché al Consiglio territoriale, inammissibilità

E' inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall'art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall'art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale competente. La ratio è quella di consentire (ex art. 35 c. 2 Reg.to n. 2/2014 CNF) all'organo disciplinare (CDD) ed a quello custode dell'albo (COA) di avere contezza immediata o dell'esecutorietà della decisione o di una eventuale iniziativa idonea ad impedirla.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Cosimato), sentenza n. 20 del 22 marzo 2022 (pubbl. 10.6.2022)

...omissis...

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito nella seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, presenti i Sigg.ri

Avv. Maria Masi	Presidente f.f.
Avv. Francesca Sorbi	Segretario f.f.
Avv. Stefano Bertollini	Componente
Avv. Francesco Caia	“
Avv. Patrizia Corona	“
Avv. Aniello Cosimato	“
Avv. Donato Di Campi	“
Avv. Vincenzo Di Maggio	“
Avv. Piero Melani Graverini	“
Avv. Francesco Napoli	“
Avv. Mario Napoli	“
Avv. Carla Secchieri	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott ssa Lucia Caterina Odello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dall'avv. [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] del Foro di Palermo, difeso da sé stesso, avverso la decisione con cui il CDD di Palermo gli ha irrogato la sanzione della radiazione.

Per il ricorrente, nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Aniello Cosimato.

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

IN FATTO

Breve premessa in fatto

L'avv. Alessandro [RICORRENTE], con ricorso inviato a mezzo p.e.c. alla Segreteria del C.N.F. ha impugnato la decisione con cui il CDD di Palermo in data 21 settembre 2021 gli ha comminato la sanzione della radiazione.

Il ricorrente si duole essenzialmente, come è dato rilevare dal solo ricorso ed in mancanza della decisione dell'organo disciplinare territoriale, del fatto che il CDD abbia deciso basandosi, a suo dire, su presunzioni.

Deduce, inoltre, di non più esercitare la professione da oltre due anni, pertanto la proposta impugnazione è finalizzata soltanto al rispetto della propria immagine professionale.

L'avv. [RICORRENTE] ha fatto pervenire delle note integrative al proposto ricorso nonché una istanza intesa ad ottenere un differimento della udienza di discussione del 16 dicembre 2022 atteso un suo presunto impedimento per la data del 22 successivo.

Il C.N.F. in via preliminare, su conforme richiesta del P.G., ha rigettato l'istanza di rinvio non sussistendone i motivi, pertanto il ricorso è stato deciso in Camera di consiglio.

Motivazione

Con considerazione assorbente rispetto alla trattazione del merito, va rilevato che il ricorso dell'Avv. [RICORRENTE] è pervenuto direttamente al CNF e, dunque, in violazione dell'art. 59 del R.D. 22 gennaio 1934, letto in combinato disposto con l'art. 33, comma 3 del Reg. CNF 21 febbraio 2014, n. 2 che ne prescrive, a pena di inammissibilità, il deposito presso il COA al quale è iscritto l'Avvocato sottoposto a giudizio disciplinare ovvero presso la segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione (In questo senso tra le tante, CNF 25 luglio 2016, n. 222). L'art. 59 del R.D. 22 gennaio 1934, difatti, risulta tuttora applicabile al giudizio di fronte al CNF in forza dell'art. 37, comma 1 della l. n. 247/2012 a tenore del quale: *«Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile».*

P.Q.M.

Il CNF, visto l'art. 37, comma 1 della l. 31 dicembre 2012, n. 247; l'art. 59 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 e l'art. 33, comma 3 del Reg. CNF 21 febbraio 2014, n. 2 dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2021

Il Segretario f.f.

Il Presidente f.f.

f.to Avv. Francesca Sorbi

f.to avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio Nazionale Forense
Oggi, 22 marzo 2022

Segretaria

La Consigliera

f.to Avv. Rosa Capria

Copia Conforme all'originale

La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria